







PROGRAMMA DI SILUPPO RURALE 2007-2013 REG. (CE) N. 1698/2005

MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI AZIONE 4 – TUTELA DELLA AGROBIODIVERSITÀ INTERVENTO 2 - RAZZE MINACCIATE DI ABBANDONO

ANNUALITÀ 2014

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE ED IL FINANZIAMENTO SUB-CONDIZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO PER NUOVI IMPEGNI

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO
PER IMPEGNI IN CORSO









INDICE

1. FINALITA' DELL'INTERVENTO RAZZE MINACCIATE DI ABBANDONO	2
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	6
4. DOTAZIONE FINANZIARIA PER LE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO – NUOVI IMPEG	3NI 7
5. PERIODO DI IMPEGNO	7
6. CRITERI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO ANNUALITA' 20	014 8
6.1 LOCALIZZAZIONE	8
7. CRITERI DI VALUTAZIONE	10
8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI	11
9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI	12
10. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENT PAGAMENTO	
10.1 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE	14 15
11. MODIFICA DELLA DOMANDA D'AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO	16
12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA	17
12.1 REVOCA PARZIALE	
13. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	18
14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI	18
15. CONTROLLI	19
16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI	19
17. ITER PROCEDURALE	19
18. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
19. RICORSI	20
20. DISPOSIZIONI FINALI	21
21. ELENCO ALLEGATI	21









1. FINALITA' DELL'INTERVENTO RAZZE MINACCIATE DI ABBANDONO

L'Intervento Razze minacciate di abbandono contribuisce alla difesa della biodiversità salvaguardando il patrimonio genetico regionale attraverso il recupero e la conservazione di razze in via di estinzione ed è motivato dalla considerazione che la diversità genetica rappresenta una risorsa che deve essere preservata per le generazioni future.

Tuttavia il presente Intervento si pone l'obiettivo non solo di tutelare la biodiversità ma di favorire lo sviluppo sostenibile di quelle aree rurali difficilmente fruibili dal punto di vista zootecnico e di recuperare caratteristiche genetiche utili che sono state perse per effetto della selezione della razza per i caratteri produttivi e morfologici.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che abroga e sostituisce il Regolamento (CE) n. 1975/2006 e s.m.i.¹;
- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n.

¹ Nella normativa di riferimento i richiami al regolamento (CE) n. 1975/2006 si intendono fatti al regolamento (UE) n. 65/2011 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II di tale regolamento.









1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo s.m.i.²;

- Regolamento (UE) n. 410/2011 della Commissione del 27 aprile 2011, regolamento di esecuzione della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 259/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 (di seguito PSR 2007/2013) e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale numero 48/8 del 11 dicembre 2012 Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013. Presa d'atto della versione del PSR approvata con Decisione C(2012) 8541 del 26 novembre 2012;
- Decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del PSR 2007/2013 in data 27.02.2008, 31.03.2008 e 09.04.2010;

² Nella normativa di riferimento i richiami al regolamento (CE) n. 796/2004 si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1122/2009 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II di tale regolamento.









- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 8/12 del 23/02/2010, concernente "Regime di condizionalità.
 Disposizioni regionali per l'attuazione dell'articolo 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 ai sensi del
 Reg. (CE) n. 73/2009. Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Buone Condizioni Agronomiche
 e Ambientali. Recepimento";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 284 DecA/7 del 27 febbraio 2013 recante "Regime regionale di condizionalità. Modifiche alla DGR n. 8/12 del 23 febbraio 2010. Recepimento dell'art. 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA). Disposizioni regionali 2013";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 26/22 del 06/07/2010, concernente il recepimento del decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30125, recante la "Disciplina del Regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1079/DecA/65 del 17/07/2012 concernente "PSR 2007/2013. Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/3 "Tutela degli habitat naturali e seminaturali Intervento 2 Colture per l'alimentazione della fauna selvatica", 214/4 Tutela dell'Agrobiodiversità Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata e 214/7 Tutela dell'habitat della gallina prataiola. Attuazione della deliberazione n. 26/22 del 6 luglio 2010;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 781/DecA/26 del 28 marzo 2008 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013";
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale,
 Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 5936/108 del 31 marzo 2008 riguardante la delega ad
 Argea Sardegna di alcune attività relative al PSR 2007/2013 di competenza dell'Autorità di Gestione;









- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale,
 Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 202/5747 del 25.03.2009 recante "Disposizioni per l'attuazione delle Misure dell'Asse 1 e 2 del PSR 2007/2013";
- Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni n. 7308/254 del 16 aprile 2010 recante "PSR 2007-2013. Reg. (CE) n. 169/2005. Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell'Agrobiodiversità Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata, 214/7 Tutela dell'habitat della gallina prataiola. Apertura termini di presentazione delle domande e approvazione delle istruzioni e della modulistica per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per l'anno 2010" e s.m.i.;
- Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni n. 8669/310 del 7 maggio 2010, concernente "PSR 2007/2013. Reg. (CE) n. 1698/2005. Modifica periodo di impegno della Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell'Agrobiodiversità Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata, 217/7 Tutela dell'habitat della gallina prataiola e integrazioni Azione 6 Produzione Integrata";
- Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni n. 6807/211 del 12 aprile 2012, concernente "PSR 2007/2013. Reg. (CE) n. 1698/2005. Annualità 2011. Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" Azione 214/4 Tutela dell'Agrobiodiversità Intervento 2 Razze minacciate di abbandono. Presa atto termine presentazione domande di pagamento al 1 agosto 2011;
- Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni n. 6317/196 del 4 aprile 2012 recante "PSR 2007/2013. Misura 214 "Pagamenti Agroambientali"- Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/3.2 "Tutela degli habitat naturali e seminaturali Intervento 2 Colture per l'alimentazione della fauna selvatica", 214/4.2 Tutela dell'Agrobiodiversità Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata e 214/7 Tutela dell' habitat della Gallina prataiola. Apertura termini di presentazione delle domande e approvazione delle disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento. Annualità 2012.";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 1651/DecA/109 del 26 novembre 2012 concernente "Ulteriori disposizioni per l'attuazione della Misura 214 "Pagamenti agroambientali" PSR 2007/2013" con il quale tra l'altro si è stabilito di provvedere alla rimodulazione definitiva della dotazione finanziaria tra le diverse Azioni della Misura 214 dopo la chiusura dell'istruttoria delle domande da pagare con i fondi del PSR 2007/2013, sulla base del fabbisogno finanziario definitivo per ciascuna Azione, evitando ulteriori rimodulazioni intermedie;









- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/32 del 31/01/2014 recante "PSR 2007/2013 della Regione Sardegna. Misure 211, 212 e 214: autorizzazione emanazione nuovi bandi annualità 2014 anche a valere sui fondi del nuovo periodo di programmazione 2014/2020";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 139/DecA/13 del 14.02.2014recante
 "PSR 2007/2013 Misura 214: direttive per l'emanazione del bando per l'annualità 2014 e per l'attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 3/32 del 31.01.2014.";
- Nota dell'Autorità di Gestione protocollo n. 5725/VI.3.11 del 18.03.2014 concernente "PSR 2007/2013 Misure 211, 212 e 214: Autorizzazione emanazione nuovi bandi ai sensi degli articoli 1 e 3 del Reg. (UE) n. 1310/2013";
- Determinazione dell'Ufficio Monocratico di AGEA, n. 72 del 18 novembre 2010, riguardante la clausola compromissoria;
- Circolare AGEA ACIU.2007.237 del 06/04/2007 Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Istruzioni operative di AGEA n. 7 protocollo n. UMU/2014.257 del 11 febbraio 2014 recante "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 Modalità di presentazione delle domande di pagamento Campagna 2014" e s.m.i.;
- Manuale delle procedure e dei controlli AGEA per i Programmi di Sviluppo Rurale 2007/2013, versione
 1.1.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano alle domande per l'Azione 4 - Tutela dell'Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono della Misura 214 per l'annualità 2014. Nello specifico si applicano alle:

- domande di aiuto/pagamento per i nuovi impegni per il periodo dal 17 giugno 2014 al 16 giugno 2019;
- domande di pagamento annuale per impegni in corso per i periodi 17 giugno 2010 16 giugno 2015,
 17 giugno 2012 16 giugno 2017.

Per l'annualità 2014 in sede di presentazione delle domande si avranno pertanto le seguenti possibilità:

 presentazione di domande di aiuto/pagamento per nuovi impegni per il periodo 17 giugno 2014 – 16 giugno 2019;









- 2. presentazione di domande di pagamento annuale per impegni in corso per il periodo 17 giugno 2012 16 giugno 2017.
- 3. presentazione di domande di pagamento annuale per impegni in corso per il periodo 17 giugno 2010 16 giugno 2015.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA PER LE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO – NUOVI IMPEGNI

Il fabbisogno finanziario necessario per il pagamento delle domande di aiuto/pagamento ritenute ammissibili è assicurato:

- a) dalla dotazione finanziaria residua assegnata alla Misura 214 del PSR 2007/2013;
- b) per quanto necessario, dalla dotazione finanziaria che sarà a tali fini assegnata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2014/2020.

Il pagamento delle domande è subordinato al soddisfacimento di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1310/2013 per l'ammissibilità delle domande di aiuto e per l'ammissibilità della spesa di cui al precedente punto b) al beneficio del contributo FEASR. In caso di mancato soddisfacimento di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1310/2013 per l'ammissibilità delle domande di aiuto e per l'ammissibilità della spesa di cui al precedente punto b) al beneficio del contributo FEASR, i richiedenti che hanno presentato domanda non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale che, fin da ora, si ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione e pagamento dell'aiuto.

Il pagamento delle domande è inoltre subordinato al rispetto di quanto disposto dall'articolo 41 ter paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i.

5. PERIODO DI IMPEGNO

Il periodo di impegno per l'Azione 214.4.2 2 Razze Minacciate di abbandono è di 5 anni:

- dal 17 giugno 2014 al 16 giugno 2019, per i nuovi contratti sottoscritti nell'anno 2014;
- dal 17 giugno 2012 al 16 giugno 2017, per i contratti in corso sottoscritti nell'anno 2012;
- dal 17 giugno 2010 al 16 giugno 2015, per i contratti in corso sottoscritti nell'anno 2010.

Durante i 5 anni d'impegno il beneficiario deve rispettare gli impegni di cui al successivo paragrafo 9. "Impegni dei beneficiari".









6. CRITERI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO ANNUALITA' 2014 6.1 Localizzazione

L'azione si applica su tutto il territorio regionale (possono beneficare dell'aiuto i richiedenti che conducono aziende collocate sul territorio regionale).

6.2 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli (singoli e associati) ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile che siano in possesso per tutto il periodo d'impegno dei seguenti requisiti:

- siano iscritti nell'elenco delle Imprese agricole della C.C.I.A.A.;
- 2. siano proprietari o detentori degli animali adulti richiesti e ammessi a premio iscritti al Libro Genealogico e/o ai Registri Anagrafici appartenenti alle seguenti razze:
 - a. Razze bovine: Sarda, Sardo-Bruna e Sardo-Modicana;
 - b. Razza caprina: Sarda e Sarda primitiva;
 - c. Razza equina: Cavallino della Giara, Cavallo del Sarcidano;
 - d. Razza asinina: Asino Sardo e Asino dell'Asinara;
 - e. Razza suina: Suino Sardo;
 - f. Razza ovina: Pecora Nera di Arbus.

6.3 Animali ammissibili a premio e requisiti di ammissibilità aziendale

L'Intervento Razze minacciate di abbandono prevede un premio quinquennale, con erogazione a cadenza annuale, che viene concesso per l'allevamento di animali adulti maschi e femmine appartenenti alle seguenti razze:

- Razze bovine Sarda, Sardo-Bruna e Sardo-Modicana, animali iscritti ai relativi Registri anagrafici di razza, tenuti dalle Associazioni Provinciali Allevatori (APA);
- Razza caprina Sarda e Sarda primitiva, animali iscritti ai relativi Libri Genealogici di razza tenuti dalle Associazioni Provinciali Allevatori (APA);
- Razza equina Cavallino della Giara, Cavallo del Sarcidano, animali iscritti ai relativi Registri anagrafici di razza, tenuti dalle Associazioni Provinciali Allevatori (APA);
- Razze asinine Asino Sardo e Asino dell'Asinara, animali iscritti ai relativi Registri anagrafici di razza, tenuti dalle Associazioni Provinciali Allevatori (APA);









- Razza suina Suino Sardo, animali iscritti al Registro anagrafico di razza tenuto dall'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS);
- Razze ovine Pecora Nera di Arbus, animali iscritti ai relativi Libri Genealogici di razza tenuti dalle Associazioni Provinciali Allevatori (APA).

Il beneficiario deve essere proprietario o detentore delle UBA richieste e ammesse a premio.

Il numero degli animali maschi e femmine adulti richiesti ed ammessi a premio per ogni beneficiario deve essere uguale o superiore a 1 UBA. Ai fini della compilazione delle domande, per la determinazione della consistenza bestiame aziendale, sono utilizzate le categorie animali definite da AGEA e i relativi indici di conversione in UBA riportati nella seguente tabella A.

Tabella A – Categorie animali e relativi indici di conversione in UBA

Categoria animale	Indice di conversione in UBA
Vacche da latte	1,00
Altre vacche	1,00
Vitelli fino a 6 mesi	0,40
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6
Bovini da 2 anni e più da macello	1,0
Bovini da 2 anni e più da allevamento	1,0
Tori	1,0
Suini da ingrasso	0,3
Lattonzoli	0,0
Magroni	0,3
Scrofe di peso > 50 Kg	0,5
Verri	0,3
Ovini – femmine adulte > di 12 mesi	0,15
Ovini – maschi adulti > di 12 mesi	0,15
Ovini – femmine < di 12 mesi	0,0
Ovini– maschi < di 12 mesi	0,0
Caprini – femmine adulte > di 12 mesi	0,15
Caprini – maschi adulti > di 12 mesi	0,15
Caprini - femmine < di mesi	0,0
Caprini - maschi < di mesi	0,0
Equini di età > ai 6 mesi	1,0
Equini di età < ai 6 mesi	0,0
Asini di età > ai 6 mesi	1,0
Asini di età < ai 6 mesi	0,0
Polli da carne	0,03
Galline ovaiole	0,014
Altri avicoli	0,03
Altri volatili	0,03
Coniglie madri	0,0
Api (numero di arnie ³)	0,0
Altre tipologie di allevamento	0,0

³ NB: sono da intendersi le arnie con alveare.









Si richiama il capitolo 10.2, del PSR 2007/2013, "Complementarietà con le Misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti elencati nell'allegato I al Reg. (CE) n. 1974/2006" che dispone che, per quanto riguarda le razze a duplice attitudine inserite fra le razze in via di estinzione nell'ambito della misura 214 per le quali è concesso il premio di cui alla suddetta misura, gli stessi capi non possono beneficiare dell'aiuto ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009. In altre parole il premio previsto per le razze minacciate di abbandono è ammissibile solo per i capi adulti, iscritti ai rispettivi Libri Genealogici e Registri Anagrafici di razza, mentre i pagamenti previsti dall'art. 3 comma 1 del D.M. MiPAAF "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009" del 29/07/2009, sono ammissibili esclusivamente per il vitello.

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità al premio per i capi bovini, si considerano adulti i capi di almeno 12 mesi di età calcolata alla data di inizio del periodo di impegno.

Inoltre, gli imprenditori agricoli che hanno aderito all'Intervento Razze minacciate di abbandono non possono beneficiare, per gli stessi capi e per tutto il periodo d'impegno, dei pagamenti previsti dall'Azione 1 "Agricoltura biologica".

7. CRITERI DI VALUTAZIONE

Saranno finanziate le domande presentate che risultano ammissibili, secondo l'ordine di graduatoria predisposto sulla base dei criteri e dei pesi di seguito riportati:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	SPECIE	RAZZA	PESO
Razze iscritte nei relativi Libri Genealogici e/o Registri Anagrafici richieste e ammissibili a premio	Suina	Suino Sardo	6
	Asinina	Asino dell'Asinara	5
		Asino Sardo	4
	Equina	Cavallino della Giara	4
		Cavallo del Sarcidano	4
	Bovina	Bovino Sardo-Modicana	2
		Bovino Sardo	1
		Bovino Sardo-Bruna	1
	Caprina	Capra Sarda	1
	Capinia	Capra Sarda primitiva	3
	Ovina	Pecora Nera di Arbus	4

Qualora nell'azienda ammissibile a beneficio siano presenti più razze richieste e ammissibili a premio il punteggio sarà pari alla media aritmetica dei pesi attribuiti alle singole razze richieste e ammissibili a premio.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all'imprenditore agricolo più giovane di età, nel caso di imprenditori agricoli associati l'età anagrafica da considerare è quella del rappresentante legale.









In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza alla minore anzianità di apertura della Partita IVA.

La graduatoria regionale dei soggetti beneficiari, selezionati mediante i succitati criteri di valutazione, sarà approvata con provvedimento del competente Dirigente di ARGEA Sardegna, che verrà integralmente pubblicato, dandone avviso sul BURAS, a mezzo affissione all'apposito Albo pretorio di Argea Sardegna e sul sito istituzionale della Regione Sardegna.

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo al punteggio attribuito, alle preferenze applicate, alla posizione in graduatoria e, per le domande non ammesse, riguardo alla motivazione della non ammissibilità e di avvio del procedimento di archiviazione.

8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI

L'aiuto è quinquennale con erogazione a cadenza annuale. L'erogazione dell'aiuto è subordinato alla presentazione da parte dell'interessato della domanda di aiuto/pagamento per il primo anno d'impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima.

In caso di mancata presentazione della domanda di pagamento annuale si applicano le disposizioni previste dal Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1079/DecA/65 del 17 luglio 2012.

L'importo dell'aiuto per le razze minacciate di abbandono è calcolato per UBA/anno secondo le modalità previste nella seguente tabella:

DESCRIZIONE DELLA RAZZA	PREMIO (€/UBA/anno)
Razze bovine Sarda e Sardo-Modicana	200
Razze bovina Sardo-Bruna	160
Razza caprina Sarda e Sarda Primitiva	200
Razze equine Cavallino della Giara e Cavallo del Sarcidano	200
Razze asinine Asino Sardo e Asino dell'Asinara	200
Razza suina Suino Sardo	200
Razza ovina: Pecora Nera di Arbus	200
Importo massimo per azienda	4.000









Nell'Allegato A - Azione 4.2 - Matrice prodotti/interventi, è riportato per ciascun prodotto e uso/varietà, ove presente, l'intervento cui questo può essere associato.

9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Il richiedente, ai fini del pagamento dell'aiuto deve rispettare i seguenti impegni, per tutto il periodo d'impegno pari a 5 anni:

- 1. mantenere il numero di capi e le UBA richieste e ammesse a premio il primo anno d'impegno (fermo restando quanto disposto ai successivi paragrafi 13 e 14), con la possibilità di incrementare durante i cinque anni d'impegno il numero dei capi richiesti a premio di cui ai successivi punti **a**, **b** e **c**:
 - a. per il Suino Sardo è concesso un incremento fino al 20% del numero di capi richiesti e ammessi a premio nel primo anno;
 - **b.** per l'Asino Sardo e l'Asino dell'Asinara, è concesso un incremento fino al 50% del numero di capi richiesti e ammessi a premio nel primo anno;
 - **c.** per il Cavallo del Sarcidano, la Capra Sarda Primitiva e la Pecora Nera di Arbus è concesso un incremento fino al 100% del numero di capi richiesti e ammessi a premio nel primo anno.
 - Il massimale per azienda, anche nel caso di incremento del numero dei capi a premio per le razze consentite, è pari a 4.000 euro;
- 2. mantenere iscritti lo stesso numero di capi e di UBA di cui al precedente punto 1 ai relativi Registri Anagrafici e Libri Genealogici attestati dall' Associazione Provinciale Allevatori (APA) competente;
- 3. rispettare, nell'insieme dell'azienda:
 - a. i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, secondo le modalità applicative stabilite dalla Regione Sardegna con Deliberazione della Giunta regionale n. 8/12 del 23.02.2010, con il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 284/DecA/7 del 27 febbraio 2013 e con le eventuali s.m.i. che saranno apportate con i provvedimenti nazionali e/o regionali riguardanti l'applicazione del regime di condizionalità per l'anno 2014;
 - **b.** i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, come definiti al cap. 5.3.2.1 del PSR 2007/2013 e con il D.A. n. 139/DecA/13 del 14.02.2014, Allegato 1 par. 6.









Fermo restando il mantenimento del numero di capi e di UBA totali (con i possibili incrementi) per tutto il periodo di impegno di cinque anni, i singoli capi richiesti e ammessi a premio annualmente devono essere mantenuti in allevamento per almeno 12 mesi, dall'inizio del periodo di impegno annuale e fino al termine dell'anno di impegno.

I singoli capi assoggettati all'impegno possono essere sostituiti dopo aver completato un anno di impegno e a partire dall'inizio del successivo anno d'impegno. I capi sostituiti sono richiesti a premio con la presentazione della domanda di pagamento dell'anno in cui viene effettuata la sostituzione.

Tale sostituzione può avvenire a partire dal secondo anno di impegno e per tutte le annualità successive.

Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 del Reg. (CE) n. 73/2009, degli allegati II e III e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, gli impegni agroambientali esistenti dovranno essere adattati a tali cambiamenti. Se tale adattamento non è accettato dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

L'articolo 46 del Reg. (CE) 1974/2006, introduce una clausola di revisione al quadro giuridico della programmazione 2014/2020. La suddetta clausola dovrà essere tenuta in conto nelle domande di aiuto per nuovi contratti pluriennali agro-ambientali dalla data di pubblicazione della modifica del Reg. (CE) 1974/2006. La clausola di adeguamento al quadro giuridico della futura programmazione si applica ai nuovi contratti pluriennali stipulati nelle annualità 2012 e 2014, che si estendono oltre il periodo di programmazione 2007/2013. Il beneficiario è tenuto al rispetto di tale adeguamento. Qualora il beneficiario non accettasse detto adeguamento, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

10. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO E DI PAGAMENTO

L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 65/2011 fissa le seguenti definizioni:

- a) <<domanda di aiuto>>, una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- b) <<domanda di pagamento>>, la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali.

Si ricorda che il richiedente, con la sottoscrizione della domanda di aiuto, chiede che tale domanda, se ritenuta ammissibile, sia considerata valida anche come domanda di pagamento presentata ai sensi del Regolamento (UE) n. 65/2011 articolo 2 lettera b.









10.1 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di aiuto/pagamento o di pagamento annuale hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuato prima della compilazione della domanda presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA previo conferimento di mandato scritto.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale il CAA mandatario procederà all'iscrizione dell'azienda all'anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare i contenuti informativi dell'anagrafe regionale.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005, alla circolare ACIU.2007.237 del 06.04.2007 ed alle ulteriori disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale devono essere prodotti, da parte dell'agricoltore interessato, al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale che li deve conservare e custodire secondo le modalità e i termini previsti da AGEA.

10.2 Compilazione e presentazione delle domande

Per la compilazione e la presentazione delle domande è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA. La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line, utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta dal beneficiario e trasmessa sul portale SIAN in via telematica (rilascio della domanda sul portale SIAN).

La presentazione della domanda coincide con la trasmissione on-line sul Portale SIAN (rilascio).

Nell'Allegato B - Azione 4.2 - Istruzioni regionali per la compilazione delle domande sono riportate le istruzioni regionali per la compilazione delle domande che integrano quelle impartite dall'Organismo Pagatore AGEA con il Manuale Operativo Utente "Compilazione misure Agroambientali 2014" disponibile sul portale SIAN.









10.3 Termine di presentazione delle domande

I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione e la trasmissione on-line delle domande sul portale SIAN ("rilascio" sul portale SIAN) a partire dalla data che verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).

Per l'annualità 2014, il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande è il **9 giugno 2014**. Le domande rilasciate oltre tale termine sono irricevibili.

10.4 Presentazione della copia cartacea delle domande

Entro il **1° luglio 2014** l'agricoltore o il CAA in sua vece incaricato deve presentare ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente la seguente documentazione:

- **a.** Copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente;
- **b.** (esclusivamente *per i CAA che presentano contemporaneamente i documenti relativi a più domande*). Nota di trasmissione del CAA contenente l'elenco delle domande presentate contemporaneamente con almeno i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: nome e cognome per gli imprenditori agricoli singoli (ragione sociale per gli imprenditori agricoli associati), codice fiscale per gli imprenditori agricoli singoli (partita IVA per gli imprenditori agricoli associati) e numero di domanda.

Atteso che le domande di pagamento e le dichiarazioni a corredo sono sottoscritte dall'interessato in presenza del responsabile dell'ufficio del CAA al quale AGEA ha delegato il compito di provvedere all'identificazione del sottoscrittore, le domande di pagamento e le dichiarazioni a corredo prive della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore sono considerate ricevibili ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000.

La documentazione di cui ai punti **a.** e **b.** può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Territoriale competente dell'Agenzia ARGEA Sardegna, riportando sulla busta la dicitura "Domanda 2014 - Misura 214 – Azione 4 - Intervento 2 – Razze minacciate di abbandono". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale.









Il codice e l'indirizzo di ciascun Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna, nonché l'elenco dei relativi Comuni di competenza sono riportati nel documento "Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna con i relativi Comuni afferenti" che sarà pubblicato insieme alle presenti Disposizioni sul sito www.regione.sardegna.it.

11. MODIFICA DELLA DOMANDA D'AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009, gli agricoltori possono presentare domanda di modifica. Le modifiche che possono essere apportate alla domanda già presentata sono le seguenti:

- a. aggiungere singole particelle catastali non dichiarate nella domanda già presentata;
- b. modificare singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda già presentata (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- c. modificare la destinazione d'uso in relazione alle particelle dichiarate nella domanda già presentata;
- d. aggiungere e modificare singoli animali anche in aumento rispetto alla domanda già presentata;
- e. modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le suddette variazioni, se necessario, dovranno essere implementate mediante la procedura di aggiornamento del Fascicolo Aziendale.

La compilazione e trasmissione delle domanda di modifica deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche non sono autorizzate con riguardo ai capi che presentano irregolarità.

La domanda di modifica deve essere "rilasciata" dal CAA sul portale SIAN, entro il **9 giugno 2014**, ai sensi delle Istruzioni operative di AGEA n. 7 protocollo n. UMU/2014.257 del 11 febbraio "Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2014". Le domande di modifica presentate oltre tale data sono irricevibili.

Copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente deve essere presentata o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente entro il 1° luglio 2014, riportando sulla busta la dicitura "Modifica della domanda 2014 - Misura 214 – Azione 4 - Intervento 2 Razze minacciate di abbandono". In caso di invio tramite posta fa fede la data del timbro postale di spedizione.









Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda valida precedentemente presentata.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA

La domanda o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 del Reg.(UE) n. 65/2001 e dell'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009. In caso di revoca parziale devono essere assicurati i requisiti minimi di accesso alla presente Azione.

Tuttavia, se l'autorità competente per i controlli ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda che presentano irregolarità.

12.1 Revoca Parziale

La compilazione e la presentazione delle domande di revoca parziale è effettuata, per il tramite dei CAA, online utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. La presentazione della domanda di revoca parziale coincide con la trasmissione telematica sul portale SIAN della domanda di revoca parziale ("rilascio" sul portale SIAN).

Copia cartacea della domanda di revoca parziale trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della domanda per via telematica ("rilascio" sul portale SIAN) con una delle seguenti modalità:

- a) consegnata a mano presso il Servizio Territoriale ARGEA Sardegna competente;
- b) inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente, riportando sulla busta la dicitura "Revoca parziale della domanda 2014 - Misura 214 – Azione 4 - Intervento 2 - Razze minacciate di abbandono". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora la domanda di revoca parziale ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda valida precedentemente presentata.

Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.









La revoca parziale della domanda, se non esistono casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, comporta il recupero anch'esso parziale delle eventuali somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

12.2 Revoca Totale

La revoca totale della domanda deve essere comunicata per iscritto ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente.

La domanda di revoca totale, debitamente sottoscritta deve essere presentata o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente. Sulla busta deve essere riportata la dicitura "Revoca totale della domanda 2014 - Misura 214 – Azione 4 - Intervento 2 - Razze minacciate di abbandono.

La revoca totale della domanda, se non esistono casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, comporta il recupero totale delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

13. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono riconosciute le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. In tali casi non si esigerà il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere comunicati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi. A tale comunicazione deve essere allegata la documentazione giustificativa.

La comunicazione e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di causa di forza maggiore/circostanza eccezionale per la domanda 2014 - Misura 214 – Azione 4 - Intervento 2 - Razze minacciate di abbandono". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'articolo 44 del Reg. CE 1974/2006 e s.m.i., se nel corso dell'anno d'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.









Se il soggetto che acquisisce l'azienda, non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto, maggiorato degli interessi legali.

Il trasferimento totale o parziale degli impegni deve essere comunicato per iscritto dal cedente ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di cessione totale o parziale dell'azienda.

La comunicazione e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di trasferimento impegno per la domanda 2014 - Misura 214 Azione 4 – Intervento 2 - Razze minacciate di abbandono". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

15. CONTROLLI

I controlli sono svolti conformemente al Regolamento (UE) n. 65/2011 e s.m.i.

16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei beneficiari dalla presente Azione si fa riferimento al Decreto Assessoriale n. 1079/DecA/65 del 17.07.2012 ed alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

17. ITER PROCEDURALE

ARGEA Sardegna, sotto la diretta sorveglianza dell'Autorità di Gestione, e sulla base delle direttive da questa impartite anche attraverso la competente Direzione di Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, svolgerà le attività riguardanti la domanda di aiuto, delegate con la Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 5936/108 del 31 marzo 2008.

L'ARGEA Sardegna svolgerà inoltre le attività riguardanti la domanda di pagamento delegate da AGEA alla Regione Sardegna, conformemente a quanto previsto dalla Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 202/5747 del 25.03.2009 recante "Disposizioni per l'attuazione delle misure dell'Asse 1 e 2 del PSR 2007/2013".









18. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti disposizioni, devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso in cui si rifiuti di fornire i dati l'interessato è escluso dal premio. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003.

I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal regolamento AGEA 29 novembre 2006, pubblicato sul sito www.agea.gov.it.

19. RICORSI

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:

- in via amministrativa, ricorso gerarchico all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
- 2. in via giurisdizionale, ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
- 3. in alternativa ai giudizi ordinari, ogni controversia riguardante la domanda di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Per avvalersi di detta procedura nella risoluzione delle controversie riguardanti la domanda di pagamento, il richiedente deve sottoscrivere la clausola compromissoria secondo le istruzioni impartite da AGEA.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale.

L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale termine senza che l'autorità adita al ricorso abbia comunicato e notificato la decisione il ricorso si intende respinto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato ed avverso il silenzio rigetto, o avverso il rigetto espresso nel caso in cui l'amministrazione si pronunzi espressamente negativamente, è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa









ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali.

20. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente atto si fa riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, statali e regionali. Per le domande di pagamento si fa inoltre riferimento alle pertinenti disposizioni per la presentazione delle relative domande di aiuto.

Eventuali ulteriori disposizioni potranno essere disposte mediante atti dell'Assessore, dell'Autorità di Gestione e del Direttore del competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agropastorale.

Sono comunque fatte salve le disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA.

21. ELENCO ALLEGATI

- Allegato A Azione 4.2 Matrice prodotti/interventi;
- Allegato B Azione 4.2 Istruzioni regionali per la compilazione delle domande.